

Repubblica di NeoTecno

“Riforma al Titolo VIII “dei Reati contro la personalità dello stato” del Codice Penale”

Art. I - Scopi e finalità: *Le seguenti modifiche al Titolo VIII del Codice Penale, riguardante i reati contro la personalità dello Stato, sono finalizzate a rafforzare la sicurezza nazionale, rendere più efficace la risposta dell'ordinamento a nuove forme di criminalità e colmare alcune lacune normative.*

L'obiettivo principale è duplice: da un lato inasprire le pene e ridurre le possibilità di elusione per i reati di maggiore allarme sociale, come il terrorismo e gli attacchi informatici contro le istituzioni; dall'altro chiarire e sistematizzare le fattispecie associative, distinguendo nettamente quelle di tipo sovversivo, mafioso o residuale, così da evitare sovrapposizioni e rendere più chiara l'applicazione delle norme.

Articolo II - Modifica dell'Art. 58 del Codice Penale

Attuale

Art. 58 – Introduzione clandestina in luoghi militare e zone ad accesso riservato [FdR](#)
È punito con la reclusione per ore tre con cauzione di euro 2.000 chiunque:

si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone ad accesso riservato e zone militari, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare della sicurezza nazionale e dello Stato;

Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

Nuovo

Art. 58 – Introduzione clandestina in luoghi militare e zone ad accesso riservato [FdR](#)
È punito con la reclusione per **giorno uno con cauzione di 30.000€** chiunque:

si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone ad accesso riservato e zone militari, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare della sicurezza nazionale e dello Stato;

Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

Articolo III - Modifica dell'Art. 60 bis del Codice Penale

Attuale

Art. 60 bis – Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nell'articolo 60 è punito con la reclusione per un giorno con cauzione pari a euro 16.000.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Nuovo

Art. 60 bis – Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione **o finanziamenti** a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nell'articolo 60 è punito con la reclusione per un giorno con cauzione pari a euro 16.000.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Articolo IV - Modifica dell'Art. 60 quater del Codice Penale

Attuale

Art. 60 quater

Chiunque promuove, organizza o dirige associazioni, movimenti o gruppi, è punito con la reclusione per un giorno con cauzione pari a euro 16.000. Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione per ore dodici con cauzione pari a euro 8.000.

Nuovo

Art. 60 quater – Associazioni criminose residuali

Chiunque promuove, organizza o dirige associazioni, movimenti o gruppi composti da due o più persone, diretti al compimento di reati non altrimenti previsti dagli articoli 60, 98 e 98 bis del Codice Penale, è punito con la reclusione per giorni due senza cauzione.

Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione per giorni uno senza cauzione.

Articolo V - Modifica dell'Art. 62 del Codice Penale

Attuale

Art. 62 – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione per giorni due con cauzione pari a euro 32.000.

(...)

Nuovo

Art. 62 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione per giorni **cinque senza cauzione.**

(...)

Articolo VI - Aggiunta dell'Art. 62 bis al Codice Penale

Nuovo

Art. 62 bis - Atti di terrorismo informatico

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie atti diretti a danneggiare sistemi informatici o telematici dello Stato, ovvero infrastrutture critiche nazionali, è punito con la reclusione per giorni due senza cauzione.

Se il fatto è diretto contro sistemi informatici o telematici della Presidenza, del Congresso, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, ovvero contro infrastrutture strategiche nazionali nel settore della difesa, dei trasporti o delle comunicazioni, la pena è aumentata e si applica la reclusione per giorni quattro senza cauzione.

Firmato a NeoTecno in data 14/09/2025;

Ministro della Giustizia

Avv. On. Dott. Enrico Montfort (ericmantherealyt)



Vice Ministro Giustizia

Avv. On. Dott. Luigi Decesare (zKreepxh)